ORIGINALE

CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA

"Punta Campanella"

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **11** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16:00**

Nella sede consortile dell'Area Marina Protetta, previo inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

L'adunanza è presieduta dal dott. LUCIO CACACE Presidente del C.d.A.

Dei seguenti componenti in carica:

NOME	CARICA	COMUNE	STATO
LUCIO CACACE	PRESIDENTE	MASSA LUBRENSE	PRESENTE
ANTONIO DI MARTINO	CONSIGLIERE	VICO EQUENSE	ASSENTE
ANTONINO MARESCA	CONSIGLIERE	SORRENTO	PRESENTE
GIUSEPPE COPPOLA	CONSIGLIERE	S.AGNELLO	ASSENTE
APUZZO GIULIANA	CONSIGLIERE	POSITANO	ASSENTE
GIANCARLO SPEZIE	CONSIGLIERE	PIANO DI SORRENTO	PRESENTE

TOTALE PRESENTI 3 **TOTALE ASSENTI** 3

Partecipa alla seduta la dott. Carmela Guidone in qualità di verbalizzante

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita

Il Consiglio di Amministrazione

ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore **Lucio Cacace**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la proposta del Presidente Lucio Cacace;
Visto l'articolo 12 dello Statuto Consortile;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi di legge:

DELIBERA

Di approvare la proposta del Presidente Lucio Cacace che abbiasi qui integralmente trascritta per conferma e approvazione.

Consorzio di Gestione dell'A.M.P.
"Punta Campanella"

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.02.2021

OGGETTO PROPOSTA: **APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA**

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del **PRESIDENTE LUCIO CACACE**

Il Proponente
PRESIDENTE LUCIO CACACE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, lì

IL RESPONSABILE AD INTERIM DOTT. M. CRISTINA PALUMBO

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione [ ] Competenze/Residui - Codice [ ] - Capitolo [ ]

Stanziamento definitivo [ ]

Impegni precedenti [ ]

Disponibilità [ ]

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, lì

IL RESPONSABILE CONTABILE

DOTT. FABRIZIO SCHIAZZANO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

IL PRESIDENTE

VISTI:
la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell'Ambiente, con cui è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella" pubblicata in G.U. n.47 del 26. 02.1998 e successiva modificazione giusto decreto 13 giugno 2000 pubblicato in G.U. n.195 del 21.agosto 2010;

il Decreto del 12.11.1998 con il quale è stata approvata la convenzione con la quale il Ministero dell'Ambiente affida la gestione dell'area protetta al Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella";

il Decreto del 19.02.2014 che approva la convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al Consorzio della Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell'omonima area marina protetta;

il Decreto del 30.07.2014 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 con il quale è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella

CONSIDERATO CHE le attività di ricerca scientifica, di fotografia subacquea, pesca ricreativa, piccola pesca artigianale, le immersioni subacquee, visite guidate, campo ormeggi all'interno dell'AMP "Punta Campanella" sono regolamentate e soggette ad autorizzazione dell'Ente Gestore, come previsto Decreto Istitutivo del Ministero dell'Ambiente del 12.12.1997

VISTA la nota Prot. 16070/2021 inviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Mare e le Coste con oggetto "Disciplinari integrativi, corrispettivi e sanzioni nelle AMP al Regolamento di esecuzione e organizzazione per l'anno 2021";

VISTA la bozza di disciplinare predisposta dall'Ente (all. A)

PROPONE

- di procedere all'approvazione del Disciplinare integrativo al regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, (allegato alla presente), dando atto che lo stesso sarà successivamente inoltrato al Ministero;
- di rendere la delibera di approvazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL

IL PRESIDENTE
LUCIO CACACE

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DISCIPLINARE INTEGRATIVO

AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE

DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

(D.M. 31/07/2010 pubblicato sulla G. U. n.195 del 21.08.2010)

ANNO 2021

Articolo 1 – *Oggetto*

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", da ora in poi detto "*REO*", approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31/07/2010, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2021, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 3 – *Definizioni*

1. Ad integrazione dell'articolo 13 del REO, si intende per:

   a. "snorkeling" il nuoto in superficie con maschera e boccaglio a scopo ludico consentito nelle zone B e C.

   b. "seawatching" l' attività professionale di snorkeling guidato, svolta istruttori o guide afferenti a Diving, Centri di Immersione e Associazioni subacquee, autorizzata nelle zone B e C.

Articolo 4 – *Disciplina delle Immersioni subacquee*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO al comma 3, le autorizzazioni alle immersioni individuali o in gruppo sono consentite esclusivamente ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta nei siti riportati in tabella

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO al comma 4, le autorizzazioni alle immersioni individuali o in gruppo in zona C, sono consentite esclusivamente ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'Ente Gestore nei siti riportati in tabella:

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	Capo di Sorrento –R.Giovanna	40°38'03N	14°21'02"E
2	Capo di Puolo /parete Est	40°37'39"N	14°20'27"E
3	Punta Bacoli	40°35'15"N	14°19'25"E
4	Punta Bacoli	40°35'15"N	14°19'25"E
5	Grotta di Mitigliano	40°35'12"N	14°19'25"E

3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO al comma 5 le autorizzazioni alle immersioni individuali o in gruppo non sono consentite ai soggetti non residenti;

Articolo 5 – *Disciplina dell'attività di Visite guidate subacquee*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 comma 2 del REO, la sospensione del divieto di cui al comma 1 è in una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale, con immersione autorizzata nella zona dello sperone ove è allocata la statua della Madonnina del Vervece ad un massimo di 50 subacquei;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 del REO, in relazione al comma 3 le visite guidate sono consentite ai Centri di Immersione e alle Associazioni subacquee non profit previa autorizzazione dell'Ente Gestore nei siti riportati in tabella;

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	Capo di Sorrento –R.Giovanna	40°38'03N	14°21'02"E
2	Capo di Puolo /parete Est	40°37'39"N	14°20'27"E
3	Vervece	40°37'08"N	14°19'29"E
4	Punta Bacoli	40°35'15"N	14°19'25"E
5	Grotta di Mitigliano	40°35'12"N	14°19'25"E
6	Grotta Falcone	40°34'45"N	14°19'20"E
7	Fossa Papa	40°34'29"N	14°19'23"E
8	Punta Campanella/vers. Ieranto	40°34'09"N	14°19'25"E
9	Scoglio a Penna	40°34'11"N	14°20'46"E
10	Parete di Montalto	40°34'24"N	14°20'46"E
11	Grotta dello Zaffiro	40°35'17"N	14°22'21"E
12	Grotta dell'Isca	40°35'13"N	14°22'35"E
13	Secchetella di Vetara	40°34'58"N	14°24'57"E

14	Vetara/Ovest	40°35'00"N	14°23'38"E
15	Li Galli /Gallo Lungo Sud	40°34'50"N	14°26'08"E
16	Sant'Elia	40°34'50"N	14°26'08"E

Articolo 6 – Disciplina della navigazione da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14 comma 3 del REO, la sospensione del divieto di cui al comma 2 è riferita a una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale.

Articolo 7 – *Disciplina dell'attività di Ormeggio*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 comma 2 del REO, in relazione … si riportano le coordinate dei punti di ormeggio delle rispettive zone A

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	VERVECE	Lat. 4496680.36 N	Long. 442929.25 E
2	VETARA	Lat. 4492660.06 N	Long. 450522.22 E

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 comma 3 del REO, l'ormeggio in zona B è consentito ai natanti e imbarcazioni nei siti individuati e opportunamente attrezzati dall'Ente Gestore;

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	PUNTA CAMPANELLA (N.1ORMEGGIO VISITE GUIDATE SUBACQUEE)	Lat. 44.91172.46 N	Long. 442937.38 E
2	BAIA DI IERANTO (N.1 ORMEGGIO VISITE GUIDATE SUBACQUEE, SE LIBERO UTILIZZABILE DA VISITE GUIDATE)	Lat.44.91757.98 N	Long 44.4034.41 E
3	BAIA DI IERANTO (N.1ORMEGGIO VISITE GUIDATE)	Lat.44.91890.78 N	Long 44.4054.30 E
4	BAIA DI IERANTO (N.1 ORMEGGIO VISITE GUIDATE ENTE SE LIBERO UTILIZZABILE DA VISITE GUIDATE)	Lat.44.91890.78 N	Long 44.4054.30 E
5	SCOGLIO PENNA (N.1ORMEGGIO VISITE GUIDATE SUBACQUEE)	Lat.44.91222.96 N	Long 44.4107.88 E
6	LOCALITA' MORTELLE ORMEGGI AD USO COLLETTIVO SPECCHIO ACQUEO UNIONE CONGIUNGENTE I TRE PUNTI	Lat 40.34'.57 N Lat 40.34'.57 N Lat. .40.34'81 N	Long 14.20'.78 E Long. 14°21'.05 E Long. 14°20'.90 E

3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 comma 7 del REO:
   a- ormeggio è vincolato dalla disponibilità del gavitello al momento dell'arrivo e non è prevista nessuna possibilità di prenotazione.
   b- l'ormeggio delle unità navali è consentito esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, nel dettaglio:
      - condizioni meteo: fino al 2° grado della scala Beaufort (brezza leggera), velocità massima del vento 6 nodi;

- condizioni mare: fino al 2° grado della scala Douglas (mare poco mosso), altezza massima delle onde 0,50 mt.

Con condizioni meteo marine diverse (forza mare e vento superiori al secondo grado della relativa scala) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità ed abbandonare gli specchi acquei destinati all'ormeggio.

c- Il conducente dell'unità navale deve procedere alle operazioni di ormeggio nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e delle corrette regole dell'arte marinaresca utilizzando cime adeguate di proprietà dell'unità.

d- Il conducente dell'unità navale è l'unico responsabile di qualsiasi inconveniente o sinistro causato da imprudenza, imperizia od inosservanza di norme e regolamenti, ivi compreso il presente. Inoltre, i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti la propria unità e, nel rispetto dei dettami dell'Ente Gestore, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta;

e- Non è consentito lo scarico a mare di detergenti o altre sostanze inquinanti, fatto salvo l'utilizzo dei WC di bordo esclusivamente alle unità navali dotate di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;

f- E' consentito l'uso del motore solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio , fatto salvo sia necessario per ragioni di sicurezza;

g- L' utilizzo degli ormeggi del campo boa di "Mortelle" è consentito esclusivamente alle unità provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;

h- Per motivi di sicurezza si riserva la possibilità di ormeggio ai gavitelli del campo boe "Le Mortelle" posti in vicinanza della costa, esclusivamente ai natanti (unità di lunghezza massimo 10 metri).

i- L'autorizzazione per l'ormeggio al campo boa di "Mortelle" ha validità per l'intera giornata solare (8.00/20.00), la sosta può avvenire anche più volte nella stessa giornata se c'è disponibilità di ormeggio. E' consentito anche l'ormeggio notturno nella fascia oraria dalle 20:00 alle 8:00, con l'obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco visibile a 360° per tutto l'orizzonte). Si raccomanda di seguire le disposizioni dettate dall'Ente Gestore, supportate in loco dal personale autorizzato dallo stesso. Inoltre l'autorizzazione può essere rilasciata anche in loco direttamente dal personale preposto dall'Ente gestore.

j- E' consentito l'ormeggio di una sola unità al singolo gavitello, nello specifico non sono permessi ormeggi di fiancata/murata ed ormeggi di poppa alle unità già ormeggiate (in questo caso è tollerato l'ormeggio del solo tender dell' unità già ormeggiata, attribuendo le relative responsabilità a persone e a cose al personale abilitato alla condotta dell'unità ormeggiata. Non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavitello;

k- Non è consentita la sosta di unità navali, non presidiate da personale abilitato alla condotta;

l- Le unità navali che ancorano nella zona C limitrofa al limite dello specchio acqueo adibito all'ormeggio in zona B – Mortelle, hanno l'obbligo di rispettare, nel dare fondo all'ancora, una distanza di sicurezza tale da garantire l'incolumità delle unità ormeggiate sui gavitelli del campo ormeggi.

m- In caso di evento straordinario o di sinistro all'interno dei campi ormeggio il conducente dell'unità ha l'obbligo: di fermarsi immediatamente e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati, ove ritenuto necessario può richiedere l'assistenza delle autorità marittime per gli accertamenti di rito;

n- Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei punti di ormeggi (gavitelli e\o linee

di ormeggio), anche in conseguenza delle sole manovre d'ormeggio\disormeggio, l'utente responsabile del danneggiamento dovrà provvedere al risarcimento dei danni;

- In deroga a quanto disposto, sono esclusi dall'osservanza del presente Disciplinare le unità impiegate in attività di soccorso, sorveglianza, e le unità di proprietà dell'Ente Gestore compreso quelle impiegate nello svolgimento di servizi per conto dell'Ente.

Articolo 7 – *Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e Visite guidate*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17 in relazione al comma 13 del REO, si disciplina che il numero massimo di unità impiegate nelle visite guidate, al fine di contingentarne le attività, è di n. 04 compresa la M/N denominata "Scorfanella" CS 964 per il trasporto passeggeri e di n.23 per le unità da Noleggio;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17 in relazione al comma 9 ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti dovranno inoltrare l'istanza (rinnovo o ex novo) entro e non oltre il 28.02 e avranno scadenza il 31.12. Le istanze saranno rinnovate dando la precedenza alle istanze di rinnovo e qualora ci fosse disponibilità, saranno evase le nuove istanza, seguendo l'ordine cronologico di presentazione;
3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17, al fine del monitoraggio dell'AMP, gli armatori devono fornire all'Ente Gestore le informazioni relative ai servizi prestati, in particolare per ogni uscita effettuata, il numero di passeggeri imbarcati e le soste effettuate. Le informazioni vanno trasmesse all'Ente Gestore, pena revoca dell'autorizzazione.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17 per le visite guidate in Baia di Ieranto le unità autorizzate hanno la possibilità di stazionare sugli ormeggi predisposti dall'Ente Gestore. La soste è vincolata da un limite massimo di due ore.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17 del REO, si disciplina che le visite guidate devono essere condotte da guide turistiche e/o altri operatori specializzati;

Articolo 8 – *Disciplina dell'attività di Pesca professionale, piccola pesca costiera*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18 comma 6 del REO, in relazione al rilascio delle autorizzazioni a imprese e cooperative, si disciplina che la residenza dei soci e delle cooperative e/o imprese sia necessariamente in uno dei comuni consorziati o nel comune di Meta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca professionale, allo scopo di garantire una gestione sostenibile della AMP, i collaboratori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato a mezzo e al monitoraggio dei pescatori;
3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18, del REO, allo scopo di garantire una gestione sostenibile della AMP, i collaboratori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato a mezzo e al monitoraggio dei pescatori;

Articolo 9 – Disciplina dell'attività di Pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20 del REO, comma 10 disciplina che il numero massimo di autorizzazione è di 150.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20 del REO, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti. I soggetti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, restituiscono debitamente compilati

Articolo 10 – Disciplina delle Sanzioni

Premesso che l'art. 30, secondo comma, della Legge n. 394 del 1991, dispone che: "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.031,91. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta".

Considerato che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare.

Fatto salvo quanto disposto dall'Area Marina Protetta "Punta Campanella" con apposite deliberazioni e/o provvedimenti, si adotta il seguente Regolamento.

1 (Fattispecie sanzionate)

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, emanate dall'Area Marina Protetta "Punta Campanella", sono considerate sanzioni amministrative ai sensi dell' art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e sono punite con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.031,91, salvo successivi adeguamenti disposti ex lege, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

2 (Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

3 (Solidarietà)

Il proprietario della cosa usata per commettere la violazione è obbligato, in solido con l'autore dell'illecito, al pagamento della somma da questo dovuta.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un Ente o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'Ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

4 (Pagamento in misura ridotta)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

5 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

6 (Ordinanza - ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Area Marina Protetta scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

L'Area Marina Protetta, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza- ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo

7 (Esecuzione forzata)

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Area Marina Protetta procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

8 (Prescrizione)

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

9 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.

Articolo. 10 – *Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2021.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. Ad integrazione di quanto previsto ai fini del rilascio delle autorizzazioni le istanze devono pervenire all'Ente gestore entro il 28.02 ad eccezione della pesca ricreativa che può essere rilasciata nell'arco dell'anno.
4. Le autorizzazioni hanno validità di 12 mesi e scadono inderogabilmente il 31 marzo dell'anno successivo

Nel caso di richiesta di autorizzazione per attività da svolgere si fa domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art.26 del Regolamento, è presentata all'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta utilizzando il modulo predisposto dallo stesso ente e disponibile:

- web www.puntacampanella.org
- presso gli uffici dell' AMP sita in via Roma 31 Massa Lubrense

La richiesta di autorizzazione va trasmessa all'Ente Gestore secondo le seguenti modalità:

- posta elettronica info@puntacampanella.org
- presso gli uffici dell'AMP sita in via Roma 31 Massa Lubrense

Articolo. 11 – *Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria.*

1. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni, i diritti di segreteria, dovrà essere consegnato al momento del ritiro dell'autorizzazione .

Articolo 12 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, comprendenti i diritti di segreteria, sono indicati nella tabella di seguito riportata:

RICERCA SCIENTIFICA		
GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE / ANNUALE
20,00	50,00	100,00
RIPRESE FOTOGRAFICHE CINEMATOGRAFICHE TELEVISIVE		
GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE / ANNUALE
20,00	50,00	100,00
IMMERSIONI SUBACQUEE		
SINGOLI RESIDENTI	SINGOLI NON RESIDENTI	SINGOLI OLTRE 65 ANNI

30,00€	60,00€	20,00€
VISITE GUIDATE SUBACQUEE		
GIORNALIERO NON RESIDENTE	ANNUALE DIVING	ANNUALE CENTRI DI IMERRSIONI E ASSOSCIAZIONI SUBACQUEE
Zona B n. Sub 1 a 10 € 100,00	ZONA B e C € 500,00	ZONA B e C €300,00
Zona C n. Sub 1 a 20 €100,00	ZONE A (Vervece) (l'acquisto propedeutico alla autorizzazione in zone B C) Ticket assegnati € 3,00 Secondo acquisto dei rimanenti € 5,00	ZONE A (l'acquisto propedeutico alla autorizzazione in zone B C) Ticket assegnati € 1,50 Secondo acquisto dei rimanenti € 5,00
EVENTO DIDATTICA NATURALISTICA E SPORTIVA		
GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE /ANNUALE
10,00	20,00	50,00
EDUCAZIONE AMBIENTALE (FORMAZIONE-TREKKING- LABORATORIO)		
0-10 ANNI	11-17 ANNI	18-64 ANNI
INCONTRO DI FORMAZIONE CON MINIMO 10 PERSONE	CONTRO DI FORMAZIONE CON MINIMO 10 PERSONE	FORMAZIONE GIORNALIERA CON MINIMO 10 PERSONE
2,00	2,50	2,50
LABORATORIO MINIMO 10 PERSONE	LABORATORIO CON MINIMO 10 PERSONE	LABORATORIO CON MINIMO 10 PERSONE
2,50	3,50	5,00
TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE	TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE	TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE
3,00	5,00	5,00
CENTRO VISITE		
0-10 ANNI	11-17ANNI	18-65ANNI
3,00	5,00	10,00
AGENZIE	SCUOLE	MILITARI E OVER 65 E DISABILI
7,00 DA 1 A 10	0-10ANNI € 3,00 DISABILE GRATUITO 1 GRATUITA' OGNI 20	€ 7,00
5,00 € DA 11 A 70	11-18ANNI € 5,00 DISABILE GRATUITO 1 GRATUITA'OGNI 20	
VISITE GUIDATE		
NOLEGGIO		TRASPORTO PASSEGGERI
€200,00		€400,00
PESCA PROFESSIONALE		
COOPERATIVE CON SEDE NEL CONSORZIO AUTORIZZAZIONE GRATUITA		**PESCATORI CON SEDE NEL CONSORZIO AUTORIZZAZIONE GRATUITA**
PESCA SPORTIVA CON UNITA' NAVALE		
RESIDENTI	NON RESIDENTI	OVER 65 ANNI
12 MESI €100,00	12 MESI €200,00	12 MESI € 50,00
1 MESE € 10,00	1 MESE € 20,00	
1 /07-30/09 €50,00	1/07-30/09 € 50	

	SETTIMANALE €20	
PESCA SPORTIVA DA TERRA		
RESIDENTI	NON RESIDENTI	OVER 65 ANNI
12 MESI € 30,00	12 MESI € 60,00	15,00
3 MESI €15,00	3 MESI €40,00	
1 MESE 5,00	1 MESE € 10,00	
CAMPO ORMEGGI MORTELLE (dalle ore 16.00 alle 20,00 i diritti di segreteria sono ridotti del 50%)/ blocchetti per noleggio da 20 per € 5,00		
UNITA' <10 mt €10,00	UNITA' DA 10 A 20 m €20,00	UNITA' > di 20 m fino a 24 m €70,00
CAMPO ORMEGGIO NOTTURNO MORTELLE		
PER TUTTE LE UNITA' DA DIPORTO L'IMPORTO E' DI € 50,00		
ORMEGGIO IERANTO MASSIMO SOSTA DI 2 ORE		
NOLEGGIO	PESCATURISMO	
€20,00	€10,00	

Articolo 13 – *Obblighi dei titolari di autorizzazioni*

E' fatto obbligo al richiedente l'autorizzazione di rispettare i vincoli previsti dal regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella del 21 agosto 2010, del seguente Disciplinare come delimitata ai sensi dell'art. 2 del Decreto Istitutivo del 12 dicembre 1997, come modificato dal Decreto del 13 giugno 2000 del Ministero dell'Ambiente.

Articolo 14 – *Sospensione o revoca dell'autorizzazione*

L'autorizzazione, viene rilasciata a richiesta di parte, resta in vigore fino a nuove disposizioni emanate dal Consorzio di Gestione, essa potrà essere limitata o modificata in ogni tempo dal Consorzio stesso.

Il Consorzio in qualsiasi momento potrà revocare la presente autorizzazione a suo insindacabile giudizio oppure applicare una temporanea sospensione.

a. prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni solari e consecutivi;
b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni solari e consecutivi;
c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi;
d. quarta infrazione: sospensione autorizzazione per sessanta giorni solari e consecutivi, e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
e. ogni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori trenta giorni per ogni infrazione commessa oltre a quanto stabilito alla quarta infrazione, e valutazione eventuale di revoca dell'autorizzazione e diniego per l'anno successivo;

In caso di accertamento di utilizzo improprio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle

norme vigenti, l'autorizzazione è revocata per l'anno in corso e non sarà rilasciata autorizzazione per l'anno solare successivo.

Articolo 14 – *Sanzioni*

TABELLE DI INFRAZIONE E NORMA VIOLATA	SANZIONE
PESCA	
pesca professionale senza autorizzazione e in violazione dell'**Art. 18**	da € 300,00 a € 1.031,91
pescaturismo senza autorizzazione e in violazione dell'**Art. 19**	da € 300,00 a € 1.031,91
pesca sportiva senza autorizzazione e in violazione dell'**Art. 20**	da € 100,00 a € 500,00
NAVIGAZIONE	
navigazione a motore dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità navali adibite alle visite guidate nelle zone B e C senza autorizzazione o a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi, o in assetto non dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa in violazione dell'**Art. 17**	da € 150,00 a € 1.031,91
utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, pratica dello sci nautico e sport acquatici similari in violazione dell'**Art. 14**	€ 1.000,00
navigazione a motore in zona B dei natanti, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 m dalla costa in violazione dell'**Art. 14**	da € 150,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona C di natanti e imbarcazioni, nonché navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della Marpol 73/78, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa e in violazione dell'**Art. 14**	€ 100,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di natanti nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle in violazione dell'**Art. 14**	da € 100,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di imbarcazioni e navi da diporto nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle in violazione dell'**Art. 14**	da € 150,00 a € 1.031,91
ANCORAGGIO E ORMEGGIO	
ormeggio in violazione dell'**Art. 15**	da € 100,00 a € 1.031,91
ancoraggio dei natanti da diporto nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell'**Art. 16**	da € 50,00 a € 1.031,91
ancoraggio delle imbarcazioni e navi da diporto nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell'**Art. 16**	da € 150,00 a € 1.031,91
ATTIVITÀ' SUBACQUEE	
visite guidate subacquee in violazione dell'**Art. 13**	da € 100,00 a € 1.031,91
immersioni subacquee in violazione dell'**Art. 12**	da € 100,00 a d€ 1.031,91
DISTURBO DELL'AMBIENTE MARINO	
riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro in violazione dell'**Art. 10**	da € 150,00 a € 1.031,91

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

Il PRESIDENTE
DOTT. LUCIO CACACE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'AMP Punta Campanella dal 12.02.2021 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
CARMELA GUIDONE